



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 47
Operativa

OGGETTO: **Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

Modifiche normative.

Decreto Legge 23 febbraio 2009⁽¹⁾, n. 11, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 2009, n. 38.

Revoca della circolare del Corpo n. 22/09

La Legge citata in oggetto, **entrata in vigore il 25 aprile 2009⁽²⁾**, ha convertito con modificazioni le nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale a loro tempo introdotte con il decreto in premessa richiamato.

Allo scopo di agevolare l'attività operativa del personale, si fornisce, qui di seguito, una breve disamina delle norme di più diretto interesse ai fini istituzionali del Corpo (in neretto sottolineato, ove necessario, si evidenziano le modificazioni del testo originario del d.l. intervenute in sede di conversione) rimandando per la versione integrale all'allegato testo di legge

Codice Penale

- **art. 1:** al comma primo dell' articolo 576 "*Circostanze aggravanti*" [per il delitto di Omicidio di cui all'articolo 575], il punto 5 - già abrogato dalla legge 66/1996 - è stato sostituito dal seguente: «5) *in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609-quater e 609-octies;* ». Si tratta rispettivamente, per debita completezza, delle ipotesi di reato di "*Violenza sessuale*", "*Atti sessuali con minorenni*" e di "*Violenza sessuale di gruppo*". Il medesimo articolo ha altresì introdotto un ulteriore punto 5.1 che così recita: «5.1) *dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis **nei confronti della stessa persona offesa***; ». con ciò richiamando la nuova fattispecie penale del c.d. "*stalking*", di seguito in commento;
- **art. 7:** è stata introdotta, indi confermata in sede di conversione, una nuova fattispecie di penale rilevanza di cui all'articolo 612 bis, che reca: "*Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e'*

(1) Pubblicato sulla G.U. – Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2009.

(2) Pubblicata sulla G.U. – Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2009.

commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.»;

- **l'articolo 8** ha introdotto la possibilità per la vittima del reato di richiedere all'Autorità di P.S., quando non si sia ancora manifestata la condizione di procedibilità (n.d.r.: querela, fuori dei casi in cui si procede invece d'ufficio, sopra evidenziati mediante sottolineatura delle ipotesi in questione), l'emissione di formale provvedimento orale di "Ammonimento" nei confronti dell'autore della condotta persecutoria. L'esecuzione di tale adempimento, così come la redazione del relativo processo verbale, è di competenza del Questore, giusta espressa disposizione di legge, dunque escludendo un diretto coinvolgimento in materia della Polizia Municipale; tuttavia, deve sottolinearsi come il comma 3, citato articolo, preveda specifica aggravante per colui che si renda autore del reato di cui all'articolo 612 bis C.P. ancorché già "ammonito" e, soprattutto, il comma 4 del qui commentato articolo 8 del decreto-legge convertito in legge renda procedibile d'ufficio il reato di cui trattasi quando sia commesso dal medesimo soggetto incorso nell'ammonizione;

Riguardo l'istituto giuridico della c.d. "Ammonizione", qui in esame, si rinvia ad altra circostanziata Circolare che tratterà delle incombenze operative al riguardo in capo agli appartenenti al Corpo, così come in relazione agli articoli 11: "Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori"; e 12: "Numero Verde" che prevedono, rispettivamente:

- ✓ l'assistenza da parte dei presidi sanitari, delle istituzioni pubbliche e delle forze dell'ordine da prestarsi alle vittime che denuncino i fatti di cui all'articolo 612 bis C.P., con obbligo di agevolare i contatti tra queste e i centri antiviolenza presenti sul territorio, anche fornendo alle stesse i recapiti di detti centri;
- ✓ nonché, l'istituzione di un numero verde nazionale per il servizio di assistenza psicologica telefonica e di prima segnalazione alle forze dell'ordine, da parte degli operatori di tale numero verde, di fatti reato di cui al citato articolo di nuova introduzione.

Codice di Procedura Penale

- **l'articolo 2** ha innovato l'art. 275, comma terzo, **secondo periodo**, del codice di rito, recante "*Criteria di scelta delle misure*" per quanto riferito all'applicazione delle misure cautelari personali.

In tal senso, detto periodo, risulta ora così riformulato «*all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater (del codice di procedura penale, n.d.r.), nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies*».

E' stato aggiunto, in calce allo stesso comma dell'articolo 275 c.p.p., il **seguito ulteriore periodo**: "*Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate*".

All'articolo 380, comma secondo, recante "*Arresto obbligatorio in flagranza*", dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «*d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;*».

- **l'articolo 9** ha introdotto *ex novo*, ovvero ha modificato:
 - ✓ l'articolo 282-*ter* che prevede, con provvedimento del Giudice, il divieto di avvicinamento da parte dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'eventuale prescrizione di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa. o da persone con questa conviventi. Il Giudice può inoltre vietare di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa o con i prossimi congiunti.
 - ✓ l'articolo 282-*quater* che contempla l'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S. dei provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* ai fini della adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.
 - ✓ all'articolo 392, relativo all'incidente probatorio, il comma 1-*bis* e' sostituito dal seguente: *«1-bis.Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»*;
 - ✓ al comma 5-*bis* dell'articolo 398: 1) le parole: *«e 609-octies»* sono sostituite dalle seguenti: *«609-octies e 612-bis»*; 2) le parole: *«vi siano minori di anni sedici»* sono sostituite dalle seguenti: *«vi siano minorenni»*; 3) le parole: *«quando le esigenze del minore»* sono sostituite dalle seguenti: *«quando le esigenze di tutela delle persone»*; 4) le parole: *«l'abitazione dello stesso minore»* sono sostituite dalle seguenti: *«l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»*;
 - ✓ al comma 4-*ter* dell'articolo 498: 1) le parole: *«e 609-octies»* sono sostituite dalle seguenti: *«609-octies e 612-bis»*; 2) dopo le parole: *«l'esame del minore vittima del reato»* sono inserite le seguenti: *«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»*.

Legge 26 luglio 1975, n. 354

“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”

- **L'articolo 3 ha innovato il comma 1 dell'articolo 4-bis della Legge** su richiamata, incentivando - mediante la concessione di benefici alternativi alla detenzione - la collaborazione con la Giustizia, nonché sia esclusa, se richiesta, la sussistenza di elementi tali da ricondurre alla criminalità organizzata o terroristica o eversiva, di soggetti detenuti e internati per i seguenti reati, tra gli altri, p.p. dal Codice Penale:
 - ✓ 600 *“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”*;
 - ✓ 600-*bis* *“Prostituzione minorile”*;
 - ✓ 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo *“Pornografia minorile”*;
 - ✓ 600-*quinquies* *“Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”*;
 - ✓ 601 *“Tratta di persone”*;
 - ✓ 602 *“Acquisto e alienazione di schiavi”*;

Analoghi benefici potranno essere concessi solo previa risultanza dell'osservazione scientifica collegiale condotta almeno per un anno anche ai soggetti detenuti e internati per i seguenti reati p.p. dal Codice Penale:

- ✓ 609 bis, escluso il terzo comma: “*Violenza sessuale*”;
- ✓ 609 ter, “*Circostanze aggravanti*” in relazione al 609 bis;
- ✓ 609 quater, primo comma, relativo a chi compie “*Atti sessuali con minorenni*”, infra-quattordicenni, o infrasedicenni se ricorrono vincoli genitoriali, tutoriali, etc.;
- ✓ 609 octies, “*Violenza sessuale di gruppo*” quando ricorrano i presupposti di cui alla collaborazione con la Giustizia richiamata al punto che precede.

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

**“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)”**

- **L’articolo 4** ha modificato il disposto di cui all’articolo 76, fonte su richiamata, introducendo in calce al medesimo un comma 4-ter allo scopo di ammettere al patrocinio, anche in deroga al limite reddituale ivi fissato, le vittime dei reati di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
 - ✓ 609 bis, “*Violenza sessuale*”;
 - ✓ 609 quater, “*Atti sessuali con minorenni*”;
 - ✓ 609 octies, “*Violenza sessuale di gruppo*”.

D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286

**“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.”**

- **L’articolo 5 del decreto legge in commento**, che, innovando il comma 5 dell’articolo 14 del T.U. su indicato, estendeva la permanenza e il trattenimento presso il Centro di Identificazione ed Espulsione del cittadino appartenente a Stati extra-U.E. sino ad un periodo massimo di 180 giorni complessivi, **è stato integralmente soppresso dalla legge di conversione qui in commento. Tornano dunque ad applicarsi, a tale riguardo, le norme del comma 5 dell’articolo 14 del T.U. indicato nella loro versione originaria.**⁽³⁾

Legge 6 agosto 2008, n. 133

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.**

- **L’articolo 6** in commento prevede la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di dispositivi di videosorveglianza di luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della tutela della sicurezza urbana; le informazioni, le immagini e i dati così raccolti potranno essere conservati per un tempo massimo di sette giorni successivi alla data della loro rilevazione, salve speciali esigenze di proroga. **Sono state invece soppresse, integralmente, le norme che consentivano ai Sindaci di**

(3) Si riporta, per estratto, il comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs. 286/98 così come ora vigente: “*Articolo 14...omissis...comma 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice....omissis...*”

avvalersi, d'intesa con il Prefetto, delle associazioni di cittadini non armati (le c.d. "ronde") a fini di segnalazione di eventi atti a turbare la sicurezza urbana, ovvero di situazioni di disagio sociale.

Codice Civile

- **L'articolo 10** è riferito ai cdd. "*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*", contemplati dall'articolo 342 *bis* Codice Civile. Si tratta, in buona sostanza, dei provvedimenti giurisdizionali con i quali l'Autorità Giudiziaria competente salvaguarda l'integrità fisica o morale, ovvero la libertà del coniuge o convivente, dalla condotta lesiva dell'altro coniuge o convivente, ove la stessa non integri fattispecie penalmente rilevanti.
Il provvedimento in esame, intervenendo sul comma 3 del correlato articolo 342 *ter* Codice Civile, proroga da max 6 mesi a max 1 anno la durata dell'ordine di protezione in questione; termine, questo, eventualmente prorogabile solo in caso di comprovati gravi motivi e per il solo tempo ulteriormente necessario.

D.Lgs. 30-5-2008 n. 109

"Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 141".

- **L'articolo 12-ter, introdotto dalla Legge di conversione** ha disposto, infine, che gli operatori di comunicazioni elettroniche rendano disponibili, a far data dal 31 dicembre 2009, i dati originati dalle chiamate su rete mobile o fissa relativi ai differenti casi di non risposta quali "*occupato*", "*libero non risponde*", "*non raggiungibile*", "*occupato non raggiungibile*" o altra fattispecie.

Si riporta, come enunciato in premessa, la tabella sinottica costituita dal testo degli articoli oggetto *ante e post* intervento legislativo di conversione

La Circolare del Corpo 22/09 è revocata.

VLM/ML/RB

Addi, 30 aprile 2009

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

ALLEGATI : testo D.L. 11/09 e testo Legge di conversione

Si riporta il testo della Legge di conversione in grassetto e gli emendamenti evidenziati in giallo.

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 1. Modifiche al codice penale</p> <p>1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;</p> <p>b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».</p>	<p>Art. 1. Modifiche al codice penale</p> <p>1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;</p> <p>b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa».</p>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale;»;</p> <p>b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».</p>	<p>Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma e 600 quinquies del codice penale»</p> <p>a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate".</p> <p>b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».</p>

3. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;

b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

3. Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1) 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 1-bis I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purchè non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628,

	<p>terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 60-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>1-quater I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter.</p>
--	---

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p> <p>1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».</p>	<p>Art. 4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p> <p>1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».</p>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 5. Esecuzione dell'espulsione</p> <p>1. Al comma 5 dell'<i>articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<h2 style="margin: 0;">SOPPRESSO</h2>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 6. Piano straordinario di controllo del territorio</p> <p>1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'<i>articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».</p> <p>2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'<i>articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'<i>articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 13 novembre 2008, n. 181</i>, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti</p>	<p>Art. 6. Piano straordinario di controllo del territorio</p> <p>1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'<i>articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».</p> <p>2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'<i>articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'<i>articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 13 novembre 2008, n. 181</i>, per le urgenti necessità di tutela della</p>

<p>di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'<i>articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i></p> <p>3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.</p> <p>4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.</p> <p>5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.</p> <p>7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.</p>	<p>sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'<i>articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.</i></p> <p><u>SOPPRESSI COMM 3, 4, 5, 6</u></p> <p>7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.</p> <p>ART. 6 BIS</p> <p>Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri</p> <p>1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio</p>
---	--

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 7. Modifiche al codice penale</p> <p>1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'<i>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'<i>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»</p>	<p>Art. 7. Modifiche al codice penale</p> <p>1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'<i>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'<i>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»</p>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 8. Ammonimento</p> <p>1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'<i>articolo 7</i>, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.</p> <p>2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.</p> <p>3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.</p> <p>4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.</p>	<p>Art. 8. Ammonimento</p> <p>1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'<i>articolo 7</i>, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.</p> <p>2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.</p> <p>3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.</p> <p>4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.</p>

Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 10. Modifica all'articolo 342-ter del codice civile</p> <p>1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>	<p>Art. 10. Modifica all'articolo 342-ter del codice civile</p> <p>1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».</p>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori</p> <p>1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'<i>articolo 7</i>, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta</p>	<p>Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori</p> <p>1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'<i>articolo 7</i>, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta</p>

TESTO D.L. 11/09	TESTO LEGGE DI CONVERSIONE 38/09
<p>Art. 12. Numero verde</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'<i>articolo 13</i>, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.</p>	<p>Art. 12. Numero verde</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'<i>articolo 13</i>, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.</p> <p>Art. 12. bis</p> <p>Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</p> <p>1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.</p>

Disposizioni finali**Art. 13. Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'*articolo 5* valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'*articolo 5*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'*articolo 7, secondo comma, numero 2, della citata legge n. 468 del 1978*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Per le finalità di cui all'*articolo 12* è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla *legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

3. Per le finalità di cui all'*articolo 12* è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla *legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

<p>4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>	<p>4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .</p> <p>4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>
--	--